



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Settore Suap-commercio ,Prot.civile,Viabilità e Trasporti



ORDINANZA N. _ 4011 _

(vendite fine stagione)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato l' Art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 " Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 , comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59" ;

Richiamato l'art. 14 c.2 della L. R. 12.11.1999, n. 28 così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 27/07/2011, n.13;

Richiamata la D.G.R. n. 16-6795 del 02/12/2013 con la quale la Regione Piemonte ha stabilito di "fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e riconfermate in sede di Coordinamento Tecnico Interregionale " Attività Produttive" nella riunione del 25/09/2013, secondo le seguenti scadenze:

- Data inizio dei saldi invernali : il primo giorno feriale antecedente l'Epifania
- Data inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio
- Di dare atto che, per l'anno 2014, tali date corrispondono a:

Sabato 4 gennaio 2014 e Sabato 5 luglio 2014.

La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio"

Dato atto che al Comune compete di definire la scansione temporale delle otto settimane di durata e che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune e sanzionabile ai sensi di legge, in caso di violazione;

Dato atto che per consuetudine consolidata nel tempo, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto in un'unica scansione per la durata massima consentita dalla normativa, per cui non si ravvisa la necessità di modificare l'abitudine acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Richiamato l'art.14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi della quale " Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto" .

Richiamata inoltre la Circolare della Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP/ (pubblicata sul BUR Piemonte n. 40 del 05.10.06) nella quale si ribadisce la vigenza del disposto dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i. per cui "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi per oggetto articoli di carattere stagionale o di moda , suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo " ;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 " T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

Visto il Decreto n. 561 del 28/12/2012 di attribuzione della posizione organizzativa;

DISPONE

In esecuzione del disposto di legge, la durata delle **Vendite di fine stagione 2014:**

DAL 4 gennaio 2014 AL 1° marzo 2014

DAL 5 luglio 2014 AL 30 agosto 2014

RENDE NOTO CHE

1. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/11/1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da una comunicazione al Comune contenente :
 - a) L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
 - b) La data di inizio e di cessazione della vendita;
 - c) Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui normali prezzi di vendita
 - d) I testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore
2. Ai fini della comunicazione di legge si consiglia l'utilizzo del modulo pubblicato sul sito internet del comune (www.comunevolpiano.to.it)
3. Per quanto concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale " *nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, concorsuali e simili , anche come termine di paragone* " ;
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, " *Lo sconto o il ribasso effettuato, devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto* " ;
5. *L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206;*
6. *L'art. 14 Bis (vendite promozionali) della citata L.R. 28/1999 modificata dalla L.R.. 27/2004 stabilisce che "Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto"* .
7. *In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni .*

Volpiano, ___ 11/12/2013 ___

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Suap-Commercio, Prot.Civile, Viabilità, Trasporti
F.to (Paolo BISCO)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ; entro 120 gg. dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

/pa-

G:\GF - VENDITE STRAORDINARIE\I. SALDI - Fine stagione\2014\ORD. SALDI 2014 (12.12.2013).doc

Piazza Vittorio Emanuele II n. 12 CAP 10088 Volpiano (TO)
Tel. 011- 9954511 – Fax 011- 9954512 – P.I. 01573560016
E.mail: comercio@comune.volpiano.to.it - PEC: comune.volpiano.to@cert.legalmail.it
Web: <http://www.comunevolpiano.to.it>